

Articolo 26

(Interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici)

Il comma 1 prevede l'erogazione delle tariffe incentivanti sull'energia elettrica prodotta da impianti solari fotovoltaici, riconosciute in base all'articolo 7 del decreto legislativo n. 387 del 2003 e all'articolo 25, comma 10, del decreto legislativo n. 28 del 2011 secondo le modalità previste dal presente articolo, al fine di ottimizzare la gestione dei tempi di raccolta ed erogazione degli incentivi e favorire una migliore sostenibilità nella politica di supporto alle energie rinnovabili.

Il comma 2 dispone che a decorrere dal secondo semestre 2014, il Gestore dei servizi energetici S.p.A. eroga le tariffe incentivanti di cui al comma 1, con rate mensili costanti, in misura pari al 90 per cento della producibilità media annua stimata di ciascun impianto, nell'anno solare di produzione ed effettua il conguaglio, in relazione alla produzione effettiva, entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il comma 3 rimodula, secondo la percentuale di riduzione indicata nella tabella di cui all'allegato 2 al presente decreto, a decorrere dal 1° gennaio 2015, la tariffa incentivante per l'energia prodotta dagli impianti di potenza nominale superiore a 200 kW. La relativa erogazione avviene poi nell'arco di un periodo di 24 anni, decorrente dall'entrata in esercizio degli impianti.

Il comma 4 prevede che per le tariffe onnicomprensive erogate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, le riduzioni di cui all'allegato 2 al presente decreto si applicano alla sola componente incentivante, calcolata secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del medesimo decreto.

Il comma 5 consente al beneficiario della tariffa incentivante di cui ai commi 3 e 4 l'accesso a finanziamenti bancari per un importo massimo pari alla differenza tra l'incentivo già spettante al 31 dicembre 2014 e l'incentivo rimodulato ai sensi dei commi 3 e 4. Tali finanziamenti possono beneficiare, cumulativamente o alternativamente, sulla base di apposite convenzioni con il sistema bancario, di provvista dedicata o di garanzia concessa dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. (Cdp) a valere sui fondi di cui al comma 7, lettera a), dell'articolo 5 del decreto-legge n. 269 del 2003 (si tratta dei fondi raccolti tramite libretti di risparmio postale e buoni fruttiferi postali, e di quelli provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, che possono essere assistite dalla garanzia dello Stato). L'esposizione di CDP è garantita dallo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 47, della legge n. 147 del 2013, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto ministeriale, con il quale vengono appunto determinate (per l'attività della gestione separata della CDP) le esposizioni assunte o previste da CDP S.p.A., che possono essere garantite dallo Stato, anche a livello pluriennale.

Il comma 6 impone alle regioni e agli enti locali di adeguare, ciascuno per la parte di competenza, alla durata dell'incentivo come rimodulata ai sensi dei commi 3 e 4 la validità temporale dei permessi rilasciati, comunque denominati, per la costruzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici ricadenti nel campo di applicazione del presente articolo.

Il comma 7 esclude l'applicazione dei commi da 3 a 6 ai casi in cui i titolari degli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 200 kW optino per una riduzione di una quota pari all'8 per cento dell'incentivo riconosciuto alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, per la durata residua del periodo di incentivazione. L'opzione deve essere esercitata e comunicata al GSE S.p.A. entro il 30 novembre 2014 e la riduzione dell'incentivo decorre dal 1° gennaio 2015.

La RT chiarisce che l'articolo introduce nuove modalità di erogazione degli incentivi a carico delle tariffe elettriche riconosciute all'energia prodotta dagli impianti fotovoltaici.

In particolare, ridefinisce le modalità con cui il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. provvede all'erogazione degli incentivi prevedendo la corresponsione di un acconto, con rate mensili costanti, su base annua, pari al 90 per cento della producibilità media annua stimata di ciascun impianto e un conguaglio, riconosciuto entro il 30 giugno dell'anno successivo, in relazione alla produzione effettiva. Tale modalità intende evitare che l'erogazione degli incentivi sia basata esclusivamente sulla produzione presunta, come avvenuto sinora, evitando costose e complesse procedure di recupero ed erogazioni non giustificate da una effettiva produzione di energia rinnovabile.

Il comma 3 prevede, per i soli impianti di potenza maggiore di 200 kW, una rimodulazione degli incentivi, che vengono spalmati su un periodo di 24 anni, rispetto all'attuale durata ventennale, con conseguente riduzione delle tariffe incentivanti spettanti e della componente A3 della tariffa elettrica su cui sono caricati tali costi. Al fine di assicurare la sostenibilità finanziaria dell'operazione da parte degli imprenditori fotovoltaici è prevista la possibilità di accedere a finanziamenti bancari, per un importo massimo pari alla differenza tra l'incentivo già spettante al 31 dicembre 2014 e l'incentivo rimodulato, sulla base di apposite convenzioni con il sistema bancario di provvista dedicata e di garanzia concessa, cumulativamente o alternativamente, dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A..

Alla disposizione non si ascrivono effetti sulla finanza pubblica, considerato anche che i finanziamenti verranno concessi dalle banche a condizioni di mercato e costituiscono transazioni tra privati.

In alternativa all'allungamento del periodo di corresponsione dell'incentivo il produttore può optare per una riduzione volontaria dello stesso per una quota pari all'8 per cento dell'entità residua dell'incentivo di spettanza alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con conseguente riduzione della componente A3 destinata a reperire la provvista per l'erogazione dell'incentivo, mantenendo però la durata di incentivazione a 20 anni.

Il meccanismo previsto non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica ma, anzi, un effetto positivo sulle tariffe elettriche dovuto alla minore pressione sui prezzi finali del peso degli incentivi, stimato tra 320 e 750 milioni di euro (a seconda dell'opzione di riduzione dell'8 per cento o di quella di allungamento del periodo con riduzione dell'incentivo).

Al riguardo, si rivela che la previsione di finanziamenti assistiti dalla garanzia della CDP o dello Stato stesso (per quelli erogati dalla stessa CDP) potrebbe presentare profili problematici. Infatti, da un lato il comma 47 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), richiamato dal comma 5 dell'articolo in esame, pur disponendo che "la garanzia dello Stato (verso CDP) [...] deve essere onerosa e compatibile con la normativa dell'Unione europea in materia di garanzie onerose concesse dallo Stato a condizioni di mercato", prevede tuttavia la rinuncia all'eventuale azione di regresso verso CDP (in caso di escussione della garanzia), dall'altro andrebbe valutato se l'intervento della CDP si configuri in maniera coerente rispetto all'attuale classificazione dell'ente nell'ambito del settore degli operatori finanziari. Il carattere oneroso della eventuale garanzia statale implica comunque che le imprese dovranno corrispondere allo Stato un adeguato corrispettivo. Si segnala tuttavia che non risulta emanato il decreto ministeriale attuativo di disciplina delle esposizioni assunte o previste da CDP S.p.A. che possono essere garantite dallo Stato, previsto dal comma 11, art. 5 della legge n.29 del 2003, modificato dal comma 47 citato. Inoltre, anche la norma in esame rinvia ad un ulteriore DM per la definizione dei criteri e delle modalità delle garanzie, non consentendo in questa sede una valutazione sulla congruità dell'onere che sarebbe posto alle

imprese rispetto ai rischi di escussione del credito e di conseguenza ai possibili oneri per la finanza pubblica⁽⁷⁰⁾. Si ricorda che, in base all'art. 81 della Costituzione, la copertura degli oneri deve essere sempre definita da disposizioni di rango legislativo.

Per quanto attiene alla rimodulazione degli incentivi, che si risolverà in un allungamento dei tempi di erogazione (essi verranno spalmati su 24 anni, in luogo dei 20 anni finora previsti) ovvero in una riduzione dell'8 per cento rispetto agli attuali livelli, oltre ad evidenziare *a latere* la possibilità dell'insorgenza di un cospicuo contenzioso, si rappresenta che l'operazione implica in ogni caso una riduzione degli incassi delle società produttrici di energia con il fotovoltaico. Tuttavia ciò non dovrebbe determinare un impatto negativo in termini di gettito fiscale, correlato alla conseguente riduzione degli utili d'impresa per tali operatori, atteso che le corrispondenti riduzioni delle tariffe elettriche sono a vantaggio, ai sensi dell'articolo 23, di soggetti a loro volta esercenti attività d'impresa, i quali usufruiranno di un equivalente impatto positivo in termini di minori costi, con pari riflessi sugli utili d'impresa. Analoghi effetti di compensazione si registreranno in termini di gettito IVA.

⁷⁰⁾ La Corte costituzionale ha chiarito con sentenza n. 37 del 1961 che in casi analoghi vi deve essere una copertura commisurata al rischio - da calcolare con metodi adeguati - di una possibile escussione da parte dei creditori.